

## **TI\_GERICHTE 11.1998.84 vom 5. Juni 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-06-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1998.84](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.84)

FR: TI\_GERICHTE 11.1998.84 du 5 juin 1998

IT: TI\_GERICHTE 11.1998.84 del 5 giugno 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

lett. b, c, e, f CPC); che la sanzione della nullità va nondimeno applicata con cautela: non è nullo l'appello dal cui contenuto, sebbene impreciso, appaia comunque chiara l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all'appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte ( Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 13 ad art. 309 CPC); che il Pretore ha negato l'indigenza dell'attrice dopo il divorzio e – di conseguenza – il suo diritto di ottenere una parte del capitale di libero passaggio del marito, dopo aver constatato che essa potrà disporre dopo il 1° gennaio 2007, oltre alla rendita AVS, di una rendita di fr. 813.– mensili versata dalla sua cassa pensione, e che essa è in grado di migliorare ulteriormente la sua previdenza professionale grazie al reddito di fr. 6'350.– lordi conseguito con la sua attività di infermiera; che l'appellante adduce di dover far fronte dopo il divorzio al pagamento di un terzo dei debiti coniugali e al mantenimento delle figlie, sottolineando che potrebbe in futuro trovarsi in difficoltà, vista la precarietà della sua capacità lucrativa, compromessa da problemi di salute; che essa non si confronta tuttavia con la dettagliata motivazione del Pretore, il quale – come si è visto – non ha ravvisato alcuna indigenza dell'appellante dopo il divorzio, nemmeno dopo il pensionamento; che l'appello, insufficientemente motivato, sfugge pertanto a un esame di merito (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5; Rep. 1985 pag. 338); che in ogni modo, si volesse anche prescindere dall'insufficienza formale, l'appello dovrebbe essere respinto nel merito; che l'appellante sostiene per vero, in estrema sintesi, di non poter colmare le sue lacune pensionistiche a causa dei debiti coniugali a suo carico e dell'onere di mantenimento verso le figlie, tanto più che il suo futuro professionale sarebbe incerto per motivi di salute; che l'art. 22 LFLP, contrariamente al futuro diritto del divorzio, non stabilisce quale parte della prestazione di uscita di un coniuge vada trasferita all'istituto di previdenza dell'altro, ma lascia la determinazione della quota al libero apprezzamento del giudice ( Reusser , Die Vorsorge für die geschiede Ehefrau unter besonderer Berücksichtigung von Art. 22 des neuen Freizügig-keitsgesetzes, in: AJP 12/94 pag. 1514); che in concreto le affermazioni dell'appellante sulla sua situazione economica non trovano alcun riscontro agli atti; che tutto si ignora infatti sull'ammontare dei debiti coniugali a carico dell'attrice, la quale non ha addotto – né tanto meno dimostrato – quale sarebbe il capitale necessario per riscattare eventuali contributi mancanti alla sua previdenza professionale e quale sarebbe pertanto la quota dell'avere di libero passaggio del marito da trasferire al suo istituto di previdenza; che l'asserito onere di mantenimento nei confronti delle figlie maggiorenni agli studi non è stato

provato, né nel principio né sull'entità del contributo a carico della debitrice, la quale avrebbe comunque diritto, in tale evenienza, di computare nel proprio fabbisogno gli importi mensili necessari per il riscatto dei contributi previdenziali mancanti ( Hausheer/Brunner , Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 141 n. 3.59); che gli asseriti problemi di salute, oltre a non essere dimostrati, sono una circostanza di fatto nuova, come tale irricevibile in sede di appello (art. 321 cpv. 2 lett. b CPC); che in conclusione l'appellante, cui incombeva l'onere di allegare e dimostrare i fatti su cui si fondano le sue pretese (Rep. 1987 195), non ha provato la sua incapacità a colmare le eventuali lacune previdenziali; che pertanto il gravame, destituito di fondamento, può essere deciso con la procedura semplificata dell'art. 313 bis CPC; che gli oneri processuali andrebbero per principio a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC); che, date le particolarità del caso, appare tuttavia giustificato prescindere dal prelievo di tasse e spese; che in ogni modo non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato notificato; per questi motivi, richiamato l'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto. 2. Non si riscuotono oneri processuali né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.